

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 26

Adunanza 18 giugno 2002

OGGETTO: DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: D.LGS. N. 112 DEL 1998 E L.R. N. 44 DEL 2000. SPECIFICAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI COMPETENTI IN MATERIA DI REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE "ORGANISMI DI COLLEGAMENTO E COORDINAMENTO". ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO E MODALITA' OPERATIVE.

Protocollo: 763 - 135900/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore GIUSEPPE GAMBA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Brunato.

Premesso che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali, tra l'altro, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

Visto, in particolare, l'art. 132 del predetto Decreto, con il quale sono stati trasferiti alle Regioni "le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei «servizi sociali», con particolare riguardo a:

- a) *omissis*
- b) *omissis*
- c) il volontariato.";

Richiamata la legge Regione Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 , come modificata dalla legge 15 marzo 2001, n. 5, con la quale, in attuazione della normativa sul decentramento amministrativo, vengono individuate le funzioni di competenza della Regione e degli Enti Locali attinenti alle materie di cui al predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, nell'ambito dei "Servizi alla persona ed alla Comunità";

Visto l'art. 115, comma 2, lettera b) della suddetta legge regionale, con il quale vengono trasferite alle Province le funzioni amministrative inerenti "l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente";

Visto, altresì, l'art. 115, comma 3, lett.c) della suddetta legge regionale, con il quale vengono delegate alle Province "la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato, *omissis*..... sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le Province";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 114, comma 1, lettera q) della citata legge, rimangono di competenza della Regione le sole funzioni attinenti alla tenuta e pubblicazione del registro regionale delle sopra citate organizzazioni, registro regionale che è qualificato, dalla stessa disposizione, come aggregazione delle sezioni provinciali dello stesso;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 38- 2389 del 5 marzo 2001, con la quale la Regione Piemonte ha istituito, nell'ambito del Registro regionale del volontariato, la sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" ed ha approvato l'articolazione del Registro in sezioni, nonché i requisiti e le procedure per l'iscrizione al registro regionale stesso, in sostituzione di quanto disposto in merito dalla precedente D.C.R. n. 339-2899 del 3 marzo 1992;

Atteso che tale deliberazione è stata emanata in attuazione della seguenti norme:

- art. 6, comma 1 della legge 11 agosto 1991 n. 266 " Legge quadro sul volontariato", che attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato;
- art. 4 comma 6 della legge regionale 29 agosto 1994 n. 38, ai sensi del quale la Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, le procedure da adottarsi per l'iscrizione nel registro;

Tenuto conto che le disposizioni da ultimo citate risultano superate dalla normativa sopravvenuta in materia di decentramento, con particolare riferimento agli articoli della legge regionale sopra richiamati, di conferimento delle funzioni alle province;

Ritenuto che, alla luce dei principi del decentramento e delle specifiche attribuzioni operate con la normativa statale e regionale più volte citata, nella materia di cui trattasi, le competenze in merito alla disciplina ed alla tenuta dei registri provinciali in argomento, ivi compresa l'istituzione di eventuali articolazioni e la definizione dei procedimenti per l'iscrizione agli stessi spettano ora alla Provincia, a ciò non ostando la riserva in capo alla Regione delle funzioni attinenti alla tenuta e pubblicazione dei registri regionali, in quanto essi costituiscono, come sopra evidenziato, esclusivamente delle "aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi";

Considerato che l'iscrizione al registro, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della citata legge n. 266 del 1991 si configura quale diritto soggettivo in capo alle organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della stessa legge e che presentino la

prescritta documentazione (copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti);

Ritenuto pertanto di disapplicare la deliberazione della Giunta Regionale n. 38- 2389 del 5 marzo 2001 in relazione ai requisiti per l'iscrizione, e ritenuto di stabilire che tutte le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 3 della legge n. 266 del 1991 e che presentino la documentazione prescritta dall'art. 6 della stessa legge siano iscritti alla sezione provinciale del Registro;

Dato atto che, a seguito dell'intervenuta cessazione dell'avvalimento delle strutture regionali, per quanto attiene alle funzioni in oggetto, a far data dal 1 gennaio 2002 l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione Piemonte alla Provincia, viene effettuata dagli uffici del Servizio Solidarieta' Sociale;

Vista la propria deliberazione n. 736-154287 del 10/7/2001, dichiarata immediatamente eseguibile, che istituisce la sezione provinciale del registro del volontariato, articolato nelle seguenti sezioni:

- socio-assistenziale
- sanitaria
- impegno civile e promozione dei diritti
- protezione civile
- tutela e valorizzazione dell'ambiente
- promozione della cultura, istruzione, educazione permanente
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico
- educazione motoria, promozione delle attivita' sportive e tempo libero

Considerato, altresì, che non rientrano nella competenza del Servizio Solidarieta' Sociale le funzioni concernenti l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione al registro del volontariato e la valutazione dei progetti per la concessione di contributi per quelle associazioni operanti in ambiti diversi da quelli relativi alle sezioni socio-assistenziale, sanitaria, impegno civile e promozione dei diritti, e precisamente quelle iscrivibili nelle sezioni:

- protezione civile
- tutela e valorizzazione dell'ambiente
- promozione della cultura, istruzione, educazione permanente
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico
- educazione motoria , promozione delle attivita' sportive e tempo libero

in quanto l'esercizio di tali funzioni necessita di apposita competenza di settore necessaria per valutare l'idoneita' delle attivita' poste in essere dalle associazioni stesse e per effettuare il controllo annuale della relazione di attivita' e del bilancio;

Vista pertanto la necessita' di mantenere l'unitarieta' dei compiti suindicati in capo ai Servizi che possiedono la competenza per il tipo di contenuto della materia;

Richiamato l'art. 12 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in base al quale alle attribuzioni delle Aree e dei Servizi dell'Ente definiti nell'allegato B di tale regolamento sono assimilate tutte quelle, non citate nel documento "che abbiano analoghe caratteristiche anche in relazione ai nuovi compiti svolti dall'amministrazione ed alle determinazioni assunte dagli organi di direzione politica nell'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo";

Vista pertanto, l'esigenza di specificare e procedimentalizzare le attivita' svolte dal Servizio Solidarieta' Sociale e quelle dei singoli servizi competenti per gli specifici settori

funzionali, secondo quanto risulta nell'allegato schema, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di provvedere, nel rispetto delle disposizioni della legge 11 agosto 1991 n. 266 all'istituzione, presso la Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato istituita con propria deliberazione n. 736-154287 del 10 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, della sezione " Organismi di collegamento e di coordinamento", disposta con delibera della Giunta Regionale n.38-2389 del 5 marzo 2001 e successivamente integrata con D.G.R. n. 35-3394 del 25 luglio 2001, in quanto tale sezione racchiude le forme associative di secondo livello costituite per almeno due terzi da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, che abbiano sede legale e raggruppino, in modo prevalente, organizzazioni di volontariato con sede nella medesima provincia;

Ritenuto, altresì, di provvedere alla definizione delle modalità operative cui si dovranno attenere gli uffici provinciali nel procedimento per l'iscrizione delle organizzazioni nella sezione provinciale del registro del volontariato secondo quanto disposto dalla Legge 266/91 e dalla Legge Regionale 38/94, contenute nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4 , del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

- 1) di dare atto che, per le motivazioni indicate in narrativa, viene disapplicata la deliberazione della Giunta Regionale n. 38- 2389 del 5 marzo 2001 in relazione ai requisiti per l'iscrizione, stabilendo che tutte le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 266 del 1991 e che presentino istanza unitamente alla documentazione prescritta dall'art. 6 della stessa legge siano iscritte alla sezione provinciale del Registro, secondo quanto indicato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di istituire presso la sezione provinciale del Registro delle organizzazioni di volontariato, ad integrazione della propria deliberazione n. 736-154287 del 10/7/2001, la sezione "Organismi di collegamento e di coordinamento", secondo quanto indicato in premessa, nella quale vengono iscritte le forme associative di secondo livello, costituite per almeno due terzi da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, che abbiano sede legale e raggruppino, in modo prevalente, organizzazioni di volontariato con sede nella medesima Provincia;
- 3) di attribuire la responsabilità amministrativa, tecnica, finanziaria e di gestione per l'esercizio della funzione in materia di iscrizione alla sezione provinciale del Registro regionale del Volontariato ed i conseguenti adempimenti amministrativi, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 1 della L.R. 38/1994, nonché l'erogazione di contributi in materia, ai Servizi provinciali competenti, secondo le modalità previste nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad oggi così individuati:
 - Servizio Solidarietà Sociale: sezione socio-assistenziale; impegno civile e tutela e promozione dei diritti; sanitaria;
 - Servizio Protezione Civile: sezione protezione civile;

- Servizio Amministrazione e Controllo dell'Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna: sezione tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- Servizio Programmazione Beni e Attività Culturali: sezione promozione della cultura, istruzione, educazione permanente; tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
- Servizio Programmazione Attività Turistiche e Sportive: sezione educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero;

- 4) di approvare le modalità operative cui dovranno attenersi tutti i Servizi provinciali interessati nel procedimento per l'iscrizione delle organizzazioni alla sezione provinciale del registro del volontariato, secondo quanto disposto dalla Legge 266/91 e dalla Legge Regionale 38/94, contenute nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso

Allegato A
ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLA SEZIONE
PROVINCIALE DEL REGISTRO REGIONALE
ATTIVITA' E COMPETENZE DEI SERVIZI INTERESSATI

ATTIVITA'	SERVIZIO COMPETENTE		
	SOLIDARIETA' SOCIALE		ALTRI SERVIZI
	UFFICIO TERZO SETTORE	UFFICIO SANITA'	
<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni • Orientamento • Ricevimento delle domande • Istruttoria 	<p>Svolgimento di attività</p> <p>svolgimento di attività</p> <p>Protocollo delle istanze, assegnazione e inoltro ai servizi competenti per le altre sezioni</p> <p>Avvio del procedimento e svolgimento di attività</p>	<p>Svolgimento di attività</p> <p></p> <p></p> <p>Avvio del procedimento e svolgimento di attività</p>	<p>per le sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • protezione civile • ambiente • cultura, istruzione • patrimonio storico-artistico • sport e tempo libero • organismi di collegamento e coordinamento per le materie di competenze <p>Svolgimento di attività</p> <p></p> <p></p> <p>Avvio del procedimento e svolgimento di attività</p>

• Determina di iscrizione	Svolgimento di attività con determina a firma del Dirigente	svolgimento di attività con determina a firma del Dirigente	svolgimento di attività con determina a firma del Dirigente
---------------------------	---	---	---

• Notifica	Invio di racc. r.r. all'organizzazione iscritta	Invio di racc. r.r. all'organizzazione iscritta e trasmissione scheda di rilevazione all'Ufficio Terzo Settore	Invio di racc. r.r. all'organizzazione iscritta e trasmissione scheda di rilevazione all'Ufficio Terzo Settore
• Iscrizione telematica	Svolgimento di attività		
• Tenuta dei fascicoli e archivio storico	Svolgimento di attività	Svolgimento di attività	Svolgimento di attività
• Verifica annuale dei requisiti	Svolgimento di attività	Svolgimento di attività	Svolgimento di attività
• Eventuali cancellazioni e modifiche	Svolgimento di attività con determina a firma del Dirigente	Svolgimento di attività con determina a firma del Dirigente	Svolgimento di attività con determina a firma del Dirigente
• Coordinamento del gruppo interservizi	Svolgimento di attività		

**REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE
DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
E RELATIVI ADEMPIMENTI**

Possono chiedere l'iscrizione nella sezione provinciale del registro regionale le organizzazioni o le articolazioni locali autonome o gli organismi di collegamento e coordinamento aventi sede nella Provincia di Torino che siano in possesso dei requisiti espressamente previsti dagli artt. 3 e 5 della legge 266/1991, che si devono evincere dallo statuto e dalla relazione sull'attività dell'associazione, e precisamente:

- lo scopo solidaristico;
- l'assenza di fini di lucro;
- la democraticità della struttura;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti e i loro obblighi e diritti.;
- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti;
- la devoluzione, in caso di scioglimento, dei beni residuali ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in identico o analogo settore
- l'osservanza delle disposizioni previste dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate."

Il Servizio Solidarietà Sociale, tramite l'Ufficio Terzo Settore, svolge attività di informazione e orientamento alle organizzazioni di volontariato, anche per l'individuazione della sezione di appartenenza.

Le domande di iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, redatte in carta semplice ai sensi dell'art. 8 della legge 266/1991 e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Organizzazione o dell'Articolazione o dell'Organismo di collegamento e coordinamento, sono trasmesse al Servizio Solidarietà Sociale -Corso Giovanni Lanza 75-, che ne cura l'inoltro ai Servizi provinciali competenti.

Ferma restando l'unicità del registro, nella domanda deve essere indicata la sezione in cui il soggetto richiedente intende essere iscritto; in caso di mancata indicazione, le domande sono assegnate dal Servizio Solidarietà Sociale ai singoli Servizi secondo criteri di materia prevalente.

Alla domanda devono essere allegati, in carta semplice:

- a) secondo la forma giuridica assunta, copia:
 - dell'atto costitutivo e dello statuto
 - degli accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con scrittura privata da cui si possano evincere i requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266
 - eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

Le associazioni che costituiscono Articolazione di altra organizzazione, trasmettono idonea documentazione dalla quale sia desumibile la loro autonomia, rispetto

all'Organizzazione-internazionale, nazionale, interregionale o regionale- di cui sono espressione o cui sono affiliate, unitamente all'atto costitutivo-statuto dell'Organizzazione di riferimento;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative,

c) una relazione sull'attività svolta e in programma, che evidenzi in particolare, l'apporto determinante e prevalente dei volontari, il loro numero, le relative modalità di impiego;

d) copia del rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente la presentazione della domanda o, in caso di organizzazione recentemente costituitasi, una previsione di bilancio;

e) scheda informativa debitamente compilata, allegata al modulo di domanda; per le associazioni di Protezione Civile ulteriore scheda informativa di settore.

f) fotocopia del codice fiscale dell'associazione.

La documentazione di cui alle lettere b), c), d), e) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione.

Gli Organismi di collegamento e coordinamento unitamente alla documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) allegano una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l'elenco dei soggetti aderenti di cui almeno due terzi siano Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale.

Vista la particolare natura di volontariato di protezione civile che, operando sotto la diretta responsabilità delle pubbliche istituzioni, e' organizzato in diverse forme, fra cui anche i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile come previsto dalla legge regionale 26/04/2000 n. 44, i suddetti gruppi non saranno conteggiati ai fini della determinazione del previsto *quorum* dei due terzi, quando gli stessi facciano parte di organismi di coordinamento provinciale di protezione civile.

Le domande di quest'ultimi Organismi di coordinamento e collegamento sono assegnate dal Servizio Solidarietà Sociale ai Servizi competenti per materia o secondo criteri di materia prevalente.

L'iscrizione al Registro è disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del Servizio competente, con provvedimento dirigenziale, da notificare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto interessato.

Il Servizio Solidarietà Sociale curerà l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro Telematico della Regione Piemonte, sulla base dei dati desumibili dalla scheda di iscrizione aggiornata dal Servizio competente e da questo trasmessa al Servizio Solidarietà Sociale.

Per il computo dei termini si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del "Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi preordinati all'adozione di un provvedimento espresso e per l'individuazione delle unità organizzative responsabili del procedimento, ai sensi degli art. 2 e 4 della Legge 07/08/1990 n. 241" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.289-6470 del 14/05/1992 e s.m.i.

Le istruttorie non perfezionate a seguito di comunicazione con richiesta di integrazione da parte del competente ufficio, si considerano decadute ad intervenuto compimento di 12 (dodici) mesi dalla data di suddetta richiesta; della decadenza e' data, a cura del Servizio interessato, informazione tramite R.A.R al richiedente presso la sede legale indicata nell'istanza.

Il Servizio Solidarietà Sociale coordina il gruppo tecnico dei Servizi per l'esame delle eventuali problematiche riguardanti l'attribuzione dell'istruttoria delle istanza, nonché quelle insorgenti dall'applicazione della normativa in materia.